

A.O. DEI COLLI – NAPOLI
Monaldi – Cotugno – CTO
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per due anni. Importo posto a base di gara € 12.000.000,00, IVA esclusa. **CIG 5906846385**.

Art.1- OGGETTO

Il presente appalto è finalizzato all'individuazione di una Agenzia, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, ai sensi del d. lgs.10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.

Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

Con il lavoro temporaneo, l'Azienda intende garantirsi, tranne che nei casi espressamente previsti dal d. lgs. 276/2003, la disponibilità di personale qualificato per la risoluzione di eventuali problematiche che dovessero sorgere nel corso dell'anno per assenze per malattie, gravidanze, aspettative ecc. del personale. Ferme restando la possibilità di un ricorso soltanto parziale all'istituto in oggetto e la facoltà, in caso di motivata necessità e compatibilmente con le disponibilità della società di somministrazione, di richiedere figure professionali diverse che eventualmente dovessero necessitare nel corso dell'appalto, sarà richiesto all'aggiudicatario il seguente personale e relativo monte ore presumibile per un anno:

- Infermiere, Tecnico sanitario, Fisioterapista: 250.000 ore/anno;
- Medico anestesista: 5.000 ore/anno.

Per i requisiti professionali di detto personale, si rinvia a quanto previsto nella relativa vigente normativa. I titoli conseguiti nei Paesi europei devono essere riconosciuti dal Ministero della Salute.

Per il personale somministrato sono, inoltre, richieste:

- l'iscrizione all'Albo del Collegio della relativa Professione Sanitaria;
- la conoscenza della lingua italiana.

L'appalto ha la durata di due anni. L'importo posto a base di gara è di complessivi €12.000.000,00, IVA esclusa,

La stazione appaltante si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia risultata idonea;
- b) procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida;
- c) di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara e comunque l'esercizio di tutti i poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e anche in presenza di aggiudicazione definitiva.

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- Direttiva 2004/18/CE;
- d. lgs. n. 163 del 12/04/06 e s.m.i. "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" da ora in avanti denominato "Codice";
- d. lgs 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.;

L'Appaltatore è tenuto alla esatta osservanza delle norme stabilite:

- a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti;
- b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione infortuni, la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- d) dai contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
- e) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa.

L'AORN Dei Colli è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.

In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi, l'AORN Dei Colli ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione automatica dalla gara, di accettare espressamente ai fini della partecipazione alla gara, il "Protocollo di legalità in materia di appalti" predisposto dalla Prefettura di Napoli e sottoscritto in data 06 agosto 2007, allegato agli atti della presente gara.

Con tale Protocollo di legalità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

Art. 3 - ATTI DI GARA

Gli atti di gara sono costituiti da:

1. Capitolato speciale d'appalto;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara;
4. Protocollo di legalità.

Art. 4 – PROCEDURA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara sarà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.

Le modalità di svolgimento della gara sono indicate dal disciplinare di gara.

Art. 5 – CONSULTAZIONE ATTI GARA

Gli atti di gara potranno essere ritirati gratuitamente presso l'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda, nonché visionati e scaricati all'indirizzo internet: www.ospedalideicolli.it nella sezione bandi e gare/servizio provveditorato.

Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del Codice, purché in possesso dei requisiti di seguito indicati e in particolare dell'autorizzazione Ministeriale rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 2, d. lgs. del 10 settembre 2003 n. 276, specificando se l'autorizzazione è provvisoria o definitiva.

Art. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO - ASSICURAZIONE

Per partecipare alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta. In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti dall'art. 75 del Codice, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.

Il valore del deposito cauzionale deve essere pari al 2% dell'importo posto a base di gara.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della "certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati a tale sistema".

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà allegare al deposito, in originale o in copia autenticata da un'autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità.

Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ex art. 113 d. lgs. 163/2006 e s.m.i., con la riduzione del 50% per la fattispecie prevista per la cauzione provvisoria.

L'Agenzia dovrà altresì costituire una polizza assicurativa RCT/RCO per un importo con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 a copertura dei danni causati dai lavoratori interinali.

Art. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA' PROFESSIONALE

I concorrenti dovranno produrre, le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa - attestante l'inesistenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti generali necessari per l'ammissione alla gara, come indicati dall'art. 38 del Codice.

E' altresì richiesto il possesso dei requisiti di idoneità professionali quali l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, e che l'oggetto sociale dell'impresa risulti coerente con l'oggetto della gara e il possesso dell'autorizzazione Ministeriale rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 2, d. lgs. del 10 settembre 2003 n. 276, specificando se l'autorizzazione è provvisoria o definitiva.

Art. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN ORDINE ALLA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA.

Per l'ammissione alla gara sono richiesti, quale requisiti di dimostrazione della capacità economico finanziaria, la presentazione di referenze bancarie di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e la realizzazione, nel triennio 2011 – 2013 o nel periodo di attività se inferiore a 3 anni, di un importo complessivo, IVA esclusa, per servizi di somministrazione di lavoro temporaneo almeno pari a quello posto a base di gara.

Per la dimostrazione della capacità tecnica è richiesta la presenza di una filiale nella città di Napoli o l'impegno ad aprire la filiale in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto.

ART. 10 - MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le modalità di partecipazione sono fissate dal bando e dal disciplinare di gara

Art. 11 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del presente appalto avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d. lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

La gara sarà aggiudicata con valutazione dei seguenti elementi e l'attribuzione complessiva ad ogni offerta di massimo 100,00 punti.

1. prezzo complessivo offerto – max 50,00 punti

2. caratteristiche tecnico qualitative della fornitura e del servizio – max 50,00 punti

1. Il punteggio massimo previsto per l'elemento prezzo (50,00 p.) sarà attribuito al concorrente che avrà proposto il moltiplicatore più basso e alle altre agenzie concorrenti secondo la seguente formula:

$$X = \frac{a \times 50,00}{b}$$

dove: X = punti da attribuire; a = moltiplicatore più basso ; b = moltiplicatore in esame.

Il moltiplicatore deve essere espresso in cifre, con massimo cinque decimali, e ripetuto in lettere.

Nel caso di discordanza tra le due indicazioni sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Si precisa che il moltiplicatore offerto costituisce un valore fisso e immutabile che moltiplicato per il costo orario desunto dallo stipendio base, livello economico iniziale, di ciascuna categoria professionale richiesta determina il compenso (per ogni ora ordinaria effettivamente prestata dal lavoratore) spettante all'agenzia per l'attività di intermediazione e segnatamente per:

- ricerca e selezione del personale;
- attività di formazione;
- sostituzione del personale;
- spese a qualsiasi titolo e compenso spettante all'Agenzia;
- assicurazione per danni causati da lavoratori interinali;
- rischio assenteismo.

Il moltiplicatore comprende pertanto tutte le voci sopra indicate e tutto quant'altro il concorrente, secondo calcoli di propria utilità e convenienza, riterrà opportuno prevedere per l'assunzione del servizio con esclusione quindi delle retribuzioni dei lavoratori e di tutte le voci stipendiali quali ratei di tredicesima, contributi sociali, contributi INAIL, TFR, ratei di ferie, ecc. che saranno rimborsate a piè di lista.

2) Il punteggio relativo all'elemento di valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative, che può essere massimo di 50,00 p., verrà attribuito in base ai seguenti criteri e sottocriteri, per ciascuno dei quali è previsto uno specifico valore ponderale (punteggi e sub-punteggi):

2a) Procedure di selezione, reclutamento e gestione della banca dati del personale messo a disposizione – max 18,00 p.

In questa parte della relazione tecnica devono essere indicate (e saranno oggetto di valutazione) le modalità di selezione e reclutamento del personale da somministrare e di gestione della banca dati;

2b) Gestione del servizio e flussi comunicativi – max 12,00 p.

In questa parte della relazione tecnica devono essere indicati (e saranno oggetto di valutazione) tutti gli elementi di gestione del servizio e dei flussi comunicativi (adempimenti amministrativi, redazione cedolini, fatturazione, reportistica, trasmissione dati controllo, provvedimenti disciplinari);

2c) Composizione e caratteristiche di professionalità ed esperienza del personale dedicato alla gestione amministrativa e tecnica della commessa e alle consulenze specialistiche – max 10,00 p.

In questa parte della relazione tecnica devono essere indicati (e saranno oggetto di valutazione) il personale dedicato alla commessa, suddiviso per qualifica e compiti, le professionalità ed esperienze acquisite dallo stesso;

2d) sistemi di gestione qualità max 5,00 p.

In questa parte dell'offerta tecnica deve essere presentata la certificazione eventualmente posseduta, rilasciata da soggetto/organismo accreditato, attestante l'applicazione da parte dell'impresa di sistemi di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001;

2e) Tempestività nella messa a disposizione e sostituzione del personale – max 5,00 p.

In questa parte della relazione tecnica devono essere indicati (e saranno oggetto di valutazione) i tempi necessari per la messa a disposizione e la sostituzione del personale in max 1, 2 o 3 gg.

Ai fini della determinazione del punteggio relativo alla qualità, la Commissione Giudicatrice attribuirà ai criteri di valutazione 2a), 2b) e 2c), tenuto conto della completezza ed accuratezza della relazione progettuale, un coefficiente facendo ricorso alla seguente griglia di valutazione:

GIUDIZIO	ottimo	buono	sufficiente	non pienamente sufficiente	inadeguato
VALORE ASSEGNATO	1,00	0,75	0,50	0,25	0

I coefficienti attribuiti ad ogni criterio di valutazione saranno, poi, moltiplicati per il valore rappresentato dal punteggio previsto per quello stesso criterio sopra indicato.

Con riferimento al criterio 2d) la Commissione Giudicatrice attribuirà p. 5,00 all'impresa concorrente in possesso della certificazione di qualità e p. 0,00 alle imprese sprovviste della certificazione.

Con riferimento al criterio 2e) la Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio in base al seguente prospetto:

giorni effettivi per la messa a disposizione e la sostituzione del personale	max 1 gg.	max 2 gg.	max 3 gg.
punteggio	5,00	2,50	0,00

La sommatoria dei valori così calcolati determinerà il punteggio di valutazione tecnica.

Per essere ammessi alla fase dell'apertura delle offerte economiche le ditte concorrenti dovranno conseguire un punteggio tecnico pari ad almeno la metà (25,00) di quello massimo previsto.

Per le modalità di compilazione della relazione tecnica vds. il disciplinare di gara.

La graduatoria di gara è determinata dall'accoppiamento del punteggio risultante dalla valutazione tecnica e di quello economico.

Si rammenta che nei casi in cui l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi oggetto di giudizio qualitativo, unitamente ai prezzi, costituiscono obbligo contrattuale.

ART. 12 - PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DEI PAGAMENTI

Il prestatore del servizio avrà l'obbligo di assicurare al lavoratore un trattamento economico e normativo non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'Azienda Ospedaliera Dei Colli e il moltiplicatore offerto per la realizzazione del servizio si intende fissato dalla società partecipante in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza.

L'A.O. corrisponderà all'Agenzia, nel limite contrattuale complessivo di € 12.000.000,00, IVA esclusa, un rimborso costituito dalle retribuzioni dei lavoratori e di tutte le voci stipendiali quali ratei di tredicesima, contributi sociali, contributi INAIL, TFR, ratei di ferie, ecc. calcolati sulla base di quanto previsto dal CCNL come applicato nell'A.O., e commisurato alle effettive esigenze che saranno di volta in volta contenute nella richiesta di utilizzo del lavoratore da parte dell'A.O. e, per ogni ora ordinaria prestata, un corrispettivo calcolato applicando il moltiplicatore offerto al costo orario desunto dallo stipendio base, oltre l'IVA calcolata sul solo margine di intermediazione dell'Agenzia.

Il sistema del rimborso a piè di lista implica che al prestatore del servizio saranno restituite esattamente le spese sostenute per la retribuzione e le voci correlate, così come risultanti dalla documentazione prodotta.

Di seguito i parametri utili per il calcolo dell'importo che sarà corrisposto all'impresa:

rif.	categoria prof.le	n. di ore previste	rimborso riconosciuto dal committente all'agenzia	moltiplicatore offerto	costo orario di riferimento per il calcolo	ore ordinarie
1	infermiere	460.000	tutte le voci stipendiali del CCNL applicato nell'A.O. per un dipendente di pari qualifica, contributi, TFR, ecc.	come da offerta	12,12	quelle effettivamente rese
2	tecnico sanitario/fisioterapista	36.000			11,89	quelle effettivamente rese
3	tecnico di radiologia	4.000			12,55	quelle effettivamente rese
4	medico anestesista	10.000			22,60	quelle effettivamente rese

Nel caso di variazioni del trattamento economico del lavoratore connesse ai rinnovi contrattuali od altre disposizioni di legge, l'A.O. si impegnerà a rimborsare i relativi differenziali retributivi senza che all'Agenzia spetti alcunché. Il costo orario di riferimento è quello di cui alla precedente tabella e sempre e solo su questo si applica il moltiplicatore anche nel caso di variazioni del trattamento del lavoratore.

Ai fini della determinazione del compenso presunto spettante all'agenzia per l'intera durata del contratto si utilizzerà il moltiplicatore unico offerto, il costo orario desunto dallo stipendio base di ciascuna categoria professionale come indicato nella precedente tabella e il corrispondente numero max di ore previste.

Il computo delle ore effettivamente svolte dal lavoratore e il dato delle ore ordinarie rese deve risultare da appropriata modalità da indicare nell'offerta tecnica.

I pagamenti in favore dell'Agenzia saranno effettuati entro gg. 60 dalla data di presentazione delle fatture.

Sarà obbligo dell'Agenzia produrre certificazione, completa di prospetto, che attesti l'avvenuto pagamento del trattamento economico complessivo, suddiviso per retribuzione oraria fondamentale e, in via eventuale, accessoria, corrispettivo del servizio ed IVA, ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del lavoratore.

Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall'A.O. committente.

Il fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell'A.O. (fax n. 0817062315) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa vigente.

ART. 13 - OBBLIGHI

L'operatore economico si impegna a informare i lavoratori dei rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali sono adibiti, in osservanza a quanto previsto dal d. lgs. 81/2008.

L'A.O. li informa e li addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal citato d. lgs.

Parimenti, l'Azienda Ospedaliera osserverà nei confronti dei lavoratori tutti gli obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa, previsti dalla vigente normativa. Detti obblighi saranno portati a conoscenza del lavoratore.

Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal citato decreto legislativo.

L'A.O. è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Con il contratto di Somministrazione di lavoro a tempo determinato l'Agenzia per il lavoro si assume l'obbligo:

- di effettuare la somministrazione della professionalità richiesta;
- del pagamento diretto del lavoratore somministrato nella misura corrispondente alla categoria di inquadramento e al conseguente trattamento economico applicato presso l'Azienda Ospedaliera Dei Colli
- del versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di somministrazione;
- di non subappaltare il servizio e non cederlo a qualsiasi titolo.

Per l'Azienda Ospedaliera, la Direzione Sanitaria inoltrerà le richieste di lavoratori, corredate delle seguenti informazioni:

- descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria di inquadramento, il settore di specializzazione, il grado di esperienza e le conoscenze necessarie e gli eventuali requisiti professionali richiesti per il profilo;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa;
- la U.O.C. o Servizio di destinazione;
- eventuali ulteriori informazioni.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (vedi anche art. 3 del d. lgs. 113/2007), in particolare, assume l'obbligo, in caso di inadempimento del somministratore, del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

ART. 14 - ULTERIORI OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'Azienda Ospedaliera si impegna ad adottare tutte le misure connesse all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal d. lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale scopo l'A.O. si impegna a comunicare all'Agenzia il nominativo del referente aziendale per i problemi di sicurezza del lavoro.

ART. 15 - PERIODO DI PROVA DEL LAVORATORE – PENALI

Il prestatore di lavoro a tempo determinato è sottoposto ad un periodo di prova di 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 di calendario, in ogni caso non potrà essere inferiore a 2 giorni e superiore a 10. In caso di mancato superamento del periodo di prova l'Azienda Ospedaliera ne darà comunicazione scritta all'agenzia per il lavoro la quale a sua volta provvederà ad informare il lavoratore. La somministratrice si impegnerà in questo caso a sostituire il lavoratore cessato con altra figura di pari qualifica professionale.

In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi, rispetto ai tempi stabiliti, l'Azienda potrà applicare la seguente penale:

- per ritardi nell'avvio/sostituzione di lavoratori che comportino la mancata prestazione nel giorno richiesto: penale fino ad un massimo del costo giornaliero, riservandosi l'Azienda, comunque, la facoltà di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno.
- per ritardi che abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, l'Azienda potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilita fino a tre contestazioni.

Agli importi delle penali sopra indicati saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;
- oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all'inadempimento, ecc.);
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'Azienda;
- minori introiti.

Gli importi delle penali saranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione.

L'Azienda ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, l'operatore economico non sarà ammesso a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio.

ART. 16 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il servizio, oggetto del presente appalto, dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dal d. lgs del 10 settembre 2003 n. 276, dal presente Capitolato e alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Sanitaria.

I lavoratori dovranno essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per il profilo e saranno adibiti alle mansioni della qualifica rivestita. Dovranno essere istruiti e formati, a cura dell'operatore economico, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalle UU.OO.CC.

La Direzione Sanitaria potrà verificare l'idoneità dei prestatori di lavoro e chiedere la sostituzione di coloro che saranno considerati non utilizzabili per la categoria lavorativa richiesta. Potrà richiedere, altresì, la sostituzione del personale nei casi stabiliti dalla legge se negligente, indisciplinato, o che non mantenga un contegno dignitoso all'interno della

struttura ospedaliera e nei casi di cessata corrispondenza ai requisiti richiesti o per sopravvenienza di una giusta causa. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica, per iscritto, al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Pertanto, eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori saranno adottati dall'operatore economico come previsto dal d. lgs. 276/2003.

L'Azienda Ospedaliera ha facoltà di effettuare tramite la Direzione Sanitaria, in qualsiasi momento, verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'operatore economico di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato. Qualora dal controllo qualitativo/quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al presente Capitolato, l'operatore economico dovrà provvedere, con la massima tempestività, ad eliminare le disfunzioni relative. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'operatore economico dagli obblighi e dalle responsabilità contrattuali.

ART. 17 - CONTRATTO E SPESE

Ogni contratto dovrà contenere gli elementi previsti dal d. lgs. 276 del 10 settembre 2003. Resta inteso che tutte le spese e tasse relative al contratto, comprese quelle di registrazione in caso di uso, rimangono a carico dell'agenzia per il Lavoro.

ART. 18 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'Azienda Ospedaliera può chiedere la risoluzione del contratto con semplice comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a.r.:

- per motivi di interesse pubblico, opportunamente esplicitati e motivati in atti;
- in caso di interruzione del servizio, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali da parte dell'impresa somministratrice;
- in caso di cessione del servizio da parte dell'aggiudicatario, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- nei casi di gravi e accertate violazioni attinenti la retribuzione oraria, i versamenti contributivi di legge nei confronti dei lavoratori sia singolarmente che collettivamente considerati.

In tali casi l'impresa aggiudicataria nulla avrà a pretendere come compenso e/o risarcimento. Tale risoluzione comporterà il diritto dell'impresa aggiudicataria a ottenere il pagamento dei corrispettivi spettanti sino alla data indicata nella lettera di comunicazione.

ART. 19 - DATI PERSONALI

Si informa ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 196/2003 che i dati del soggetto aggiudicatario verranno comunicati:

- all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee per la pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
- alla Prefettura competente per gli accertamenti "antimafia" e relativi al Protocollo di Legalità;

- agli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni relative alle dichiarazioni rese in sede di gara ex DPR 445/00 e s.m.i;
- al Sistema di Monitoraggio degli Appalti.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per ogni tipo di controversia che potrà sorgere nella interpretazione e nella applicazione delle norme del presente capitolato d'oneri è competente il Foro di Napoli.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si dovrà fare riferimento alla normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed in particolare il d. lgs. n. 276/2003 e s.m.i.